

COMUNE DI CARRARA

PROVINCIA DI MASSA E CARRARA

Rw.
n° 12750
del 15.12.84

N. 30470/5142 protocollo
N. 288/1982 della pratica

IL SINDACO

Vista la domanda del Sig. Soc. E.A.C.O.S. (CF. 00130020522) Presidente
GRANAI MARCELLO
per essere autorizzato a VARIANTE al progetto per la costruzione di n° 12 alloggi
in località Bonascola a Carrara Bonascola
in via

Visti:

i disegni allegati alla domanda stessa;
il parere espresso dalla Commissione Edilizia in data 27/10/1984 n° 46;
la licenza di costruzione del 15/6/82 n° 288;
i riferimenti dell'Ufficio Urbanistica Comunale e dell'Ufficio d'Igiene;
il nulla osta dei VV.FF.;
la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e 6 agosto 1967 n. 765; e 28/1/77 n° 10;
la legge Comunale e Provinciale;
i regolamenti Comunali d'Igiene e Polizia locale;
il regolamento edilizio comunale

Considerato che è in regola con la legge n° 457 del 5 Agosto 78 art.16
ultimo comma e art. 43 primo comma;

C O N C E D E
~~AUTORIZZAZIONE~~

il sig. Soc. E.A.C.O.S. con sede in Castelnuovo Berardenga (Siena)
all'esecuzione dei lavori di cui si tratta sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di edili-
ca, d'igiene e di polizia locale in conformità al progetto presentato e alle condizioni di seguito riportate.

Ai sensi dell' art. 18 comma 1° della legge 2/2/1974 n. 64 i lavori oggetto della presente concessione non possono essere iniziati senza la preventiva autorizzazione scritta dell' Ufficio Tecnico della Regione o dell' Ufficio del Genio Civile secondo le competenze vigenti e secondo le norme vigenti. L'inizio dei lavori deve essere altresì comunicato a mezzo di messo comunale o mediante lettera raccomandata con R.R. contemporaneamente al Sindaco ed all' Ufficio Tecnico della Regione o dell' Ufficio del Genio Civile secondo le competenze vigenti a norma dell' art. 17 comma 1° della citata legge n. 64/74.

- 19) - In caso di inosservanza delle norme e modalità esecutive fissate nel presente atto verranno applicate le misure previste nell'art. 32 della legge 17 agosto 1942 n. 1150 e nell'art. 26 della legge stessa modificato ai sensi dell'articolo 6 della legge 6 agosto 1967 n. 765; salvo l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dal 2° e 3° comma dell'art. 13 della legge 6 agosto 1967 n. 765;
- 20) - Senza pregiudizio delle sanzioni penali e dei più gravi provvedimenti stabiliti dalle leggi, ogni infrazione alle presenti norme è punita con ammenda fino a L. 1.000.000 (unmilione) e con l'arresto fino a 6 mesi e ammenda fino a L. 2.000.000 (duemilioni) nei casi di prosecuzione dei lavori nonostante l'ordine di sospensione, ai sensi ai sensi dell'art. 13 della legge 6 agosto 1967 n. 765.
- 21) - L'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporterà la decadenza della licenza se in contrasto con le previsioni stesse, salvo che i relativi lavori siano stati iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data d'inizio.
- 22) - La presente autorizzazione, trattandosi di variante non sostanziale, agli effetti del termine previsto sub 3), ha la stessa decorrenza della licenza edilizia originaria.

Carrara, li 6 Dicembre 1984

R I L A S C I O — Carrara li

S C A D E N Z A — Carrara li

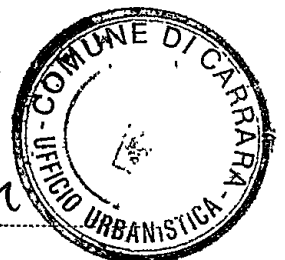
Accluse si restituiscono due copie di ciascuno dei disegni presentati.

Visto per regolarità procedurale
L'INGEGNERE CAPO

[Handwritten signature]

IL SINDACO

[Handwritten signature]



Consegnata da *[Handwritten signature]* a mano di *[Handwritten signature]* il 15.12.84